

REGIONE LAZIO

**ASSESSORATO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, PARCHI E
FORESTE**

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE,
CACCIA E PESCA, FORESTE**

PSR LAZIO

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
2014 - 2022**

(In attuazione del Regolamento (UE) n. 1305/2023)

**BANDO PUBBLICO
MISURA 06**

“Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”

SOTTOMISURA 6.1

“Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori”

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 6.1.1

“Aiuti all'avviamento aziendale per giovani agricoltori”

INDICE

- Articolo 1 - Obiettivi e finalità della Misura
- Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento
- Articolo 3 - Soggetti beneficiari
- Articolo 4 - Requisiti e condizione di ammissibilità. Impegni ed obblighi
- Articolo 5 - Limitazioni e vincoli
- Articolo 6 - Termini e modalità di presentazione delle domande
- Articolo 7 - Documentazione
- Articolo 8 - Agevolazioni previste
- Articolo 9 - Criteri di selezione
- Articolo 10 – Dotazione finanziaria
- Articolo 11 – Modalità di formazione delle graduatorie
- Articolo 12 - Svolgimento del procedimento amministrativo
- Articolo 13 - Provvedimento di concessione
- Articolo 14 - Modifiche e variazioni del piano di sviluppo aziendale
- Articolo 15 – Modalità di erogazione del premio
- Articolo 16 - Cause di forza maggiore
- Articolo 17 – Recesso/Rinuncia dagli impegni
- Articolo 18 - Ricorsi
- Articolo 19 - Sanzioni amministrative e penali
- Articolo 20 - Obblighi in materia di informazione e pubblicità
- Articolo 21 - Disposizioni generali

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

PREMESSA

Il presente bando pubblico attiva, nell'ambito del PSR 2014/2020 del Lazio, il regime di aiuti previsto dalla:

- **Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”/Sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” – Tipologia di operazione 6.1.1 “Aiuti all'avviamento aziendale per giovani agricoltori” (d'ora in poi Misura 6.1.1)**

ARTICOLO 1

Obiettivi e finalità della misura

La Misura è orientata a favorire il ricambio generazionale nella gestione delle imprese agricole incentivando anche i processi di ricomposizione fondiaria, nonché a promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e agevolare l'accesso al capitale fondiario da parte di giovani agricoltori.

ARTICOLO 2

Ambito territoriale di intervento

La Misura si applica su tutto il territorio regionale.

Nel caso in cui l'azienda ove il giovane agricoltore intende insediarsi ricada, in parte, in un'altra Regione, l'insediamento è consentito a condizione che il centro aziendale, costituito dagli edifici rurali indicati nel fascicolo aziendale, oppure almeno il 51% della superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale, anch'essa indicata nel fascicolo aziendale, ricadano nel territorio della Regione Lazio.

ARTICOLO 3

Soggetti beneficiari

Sono soggetti beneficiari i giovani agricoltori con età compresa tra **18 e 40 anni** (41 anni non compiuti) al momento della presentazione della domanda di sostegno, che si insediano **per la prima volta in un'azienda agricola** di adeguate dimensioni economiche, in possesso di una propria posizione fiscale e previdenziale e di adeguate qualifiche e competenze professionali. L'insediamento si intende perfezionato qualora il giovane si è “insediato come capo unico dell'azienda” dopo averne acquisito la disponibilità, aver aperto la partita IVA in campo agricolo, essersi iscritto alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato (codice ATECO 01) ed aver, infine, ultimato la procedura per la regolarizzazione della posizione previdenziale (INPS) ottenendo l'iscrizione definitiva. I suddetti giovani agricoltori possono insediarsi come titolari di un'impresa individuale o in una società agricola (di persone, capitali o cooperativa), di nuova costituzione, con le caratteristiche previste dal decreto legislativo 99/2004 e ss.mm.ii.

Per **data di primo insediamento** si intende la data di iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA) con codice ATECO 01, che deve essere effettuata prima della presentazione della domanda di sostegno e, comunque, non prima dei **24 (ventiquattro) mesi** antecedenti alla pubblicazione del presente bando pubblico.

ARTICOLO 4

Requisiti e condizioni di ammissibilità. Impegni ed obblighi

L'insediamento è limitato ai giovani agricoltori che si insediano in micro e piccole imprese come definite dalla Racc. 2003/361/CE della Commissione, del 6/5/2003 (GU n. L 124 del 20/05/2003).

Il giovane agricoltore, come definito nel precedente articolo "Soggetti beneficiari", deve, al momento della presentazione della domanda di sostegno, soddisfare i seguenti requisiti e condizioni di ammissibilità:

1. *avere un'età maggiore ai 18 anni e inferiore a 41 anni non compiuti;*
2. essere in possesso di *adeguate conoscenze e competenze professionali*, che si intendono acquisite dai soggetti che abbiano uno dei seguenti requisiti:
 - a) aver conseguito un titolo di studio di livello universitario in materia agraria e/o forestale, oppure di scuola superiore secondaria in materia agraria.
 - b) essere in possesso di un attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione professionali della durata minima di 150 ore;
 - c) essere in possesso di un'esperienza lavorativa, dopo aver assolto l'obbligo scolastico, di almeno due anni in qualità di coadiuvante familiare ovvero di lavoratore agricolo documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale e perfezionata con la partecipazione ad un corso di formazione professionale della durata minima di 50 ore;

Detto requisito può essere soddisfatto anche successivamente alla presentazione della domanda di sostegno e comunque non oltre i **36 mesi** successivi alla notifica del provvedimento di concessione del premio di primo insediamento.

3. insediarsi in una azienda agricola, avendo costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale che costituisce adempimento obbligatorio, di dimensione economica minima, in termini di **Produzione Lorda Standard (PLS)**, non inferiore a 15.000,00 Euro ridotta a 10.000,00 Euro nel caso di aziende ricadenti in zone montane come individuate e classificate in applicazione della regolamentazione comunitaria. L'elenco dei comuni, parzialmente o totalmente ricadenti in zone montane (Articolo 3, Paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE), è riportato nel documento di programmazione sullo sviluppo rurale (PSR 2014/2020) in allegato alla scheda della Sottomisura 13.1 "Pagamenti compensativi per le zone montane".

Il dettaglio del piano di coltivazione (piano colturale) presente nel fascicolo aziendale è condizione obbligatoria per l'accesso alla presente Misura.

I dati del fascicolo aziendale, ivi inclusi quelli relativi alla consistenza zootecnica, devono essere aggiornati e allineati al momento della presentazione della domanda di sostegno. Per il calcolo delle PLS dell'azienda agricola, si fa riferimento alle PLS come risultanti dalle colture e dagli animali presenti sul piano di coltivazione del fascicolo aziendale e risultanti dall'algoritmo di calcolo disponibile sull'applicativo SIAN.

In ogni caso l'azienda ove si insedia il giovane agricoltore non può avere **una dimensione economica**, in termini di Produzione Lorda Standard (PLS) totale, superiore a 250.000,00 euro;

4. aver aperto, per la prima volta, una partita IVA in campo agricolo ed aver provveduto all'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (CCIAA) con il codice ATECO 01. Se l'insediamento del giovane agricoltore viene effettuato in una società,

detto insediamento deve avvenire in una società agricola di “nuova costituzione”, ovvero in una società agricola formalmente costituita e che ha aperto una nuova partita IVA in campo agricolo e aver effettuato l’iscrizione alla CCIAA (codice ATECO 01) entro i 24 mesi antecedenti la pubblicazione del bando;

5. aver inoltrato richiesta di iscrizione all’INPS per la costituzione di una posizione previdenziale, sia come IAP o CD;
6. presentare un **Piano di Sviluppo Aziendale** il quale dovrà prevedere che il giovane agricoltore sia conforme all’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 (agricoltore attivo) entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione. Per la definizione di agricoltore attivo si fa riferimento ai decreti ministeriali attuativi del primo pilastro della Politica Agricola Comune (PAC) e delle relative circolari esplicative emanate dall’AGEA Coordinamento; tale status deve essere riportato e validato nel fascicolo unico aziendale. Il Piano di Sviluppo Aziendale consta del “Business Plan” (BPOL) e della relazione tecnica descrittiva degli interventi. I dati e le informazioni implementati nel BPOL e descritti nella relazione tecnica, devono essere coerenti ed allineati con i dati relativi alla situazione ex-ante dell’azienda, ovvero con i dati riportati in domanda di sostegno e presenti nel fascicolo unico aziendale utilizzati, tra l’altro, per il calcolo delle PLS.

Nel Piano di Sviluppo Aziendale devono essere riportate e descritte le attività e gli investimenti che il giovane agricoltore intende realizzare, senza che sia necessario verificarne l’ammissibilità con il quadro normativo di riferimento dello sviluppo rurale e, pertanto, possono essere inseriti nel Piano di Sviluppo anche investimenti non finanziati con le misure del PSR quali, a titolo di esempio, l’acquisto dei terreni, l’acquisto di macchine e attrezzature usate, gli investimenti previsti nell’ambito delle OCM, acquisto del bestiame, ecc.. Nel Piano di Sviluppo possono essere inserite esclusivamente le attività e gli interventi, materiali e immateriali, avviate o realizzate dopo la presentazione della domanda di sostegno.

Nel caso in cui l’insediamento del giovane agricoltore avvenga in una azienda agricola in ambito familiare, di parenti o affini entro il secondo grado, nell’ambito degli investimenti previsti nel Piano di Sviluppo Aziendale non possono essere presi in conto quelli relativi all’acquisto delle scorte vive e morte dell’azienda cedente. Per la “quantificazione delle spese” relative agli investimenti previsti nel Piano di Sviluppo si applicano, per quanto di pertinenza, le procedure definite per la verifica della congruità delle spese stabilite nelle omologhe misure a investimento dello sviluppo rurale.

7. Il giovane deve dimostrare di avere la disponibilità dell’azienda ove avviene l’insediamento per un periodo minimo di 7 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno. Per la disponibilità dei fondi agricoli dell’azienda ove avviene l’insediamento si fa riferimento alla consistenza territoriale del fascicolo unico aziendale al momento della presentazione della domanda di sostegno come attestato dalla relativa scheda di validazione. Nel caso l’insediamento venga effettuato in aziende con terreni in affitto o altre forme di possesso deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di sostegno e nel caso in cui siano previsti investimenti strutturali nel piano di sviluppo aziendale, la disponibilità di contratti di durata almeno pari ai sette anni successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell’investimento programmato da parte dell’affittuario (o possessore) giovane agricoltore. Di contro, nel caso di insediamenti che non prevedono la realizzazione di investimenti o nel caso in cui il piano di sviluppo aziendale preveda la realizzazione di “investimenti mobili” ovvero non direttamente associabili ad uno specifico fondo agricolo quali ad esempio l’acquisto di trattori o macchine operatrici, i contratti di affitto o altre forme di possesso, al momento della

presentazione della domanda di sostegno, possono essere di durata anche inferiore ai sette anni. In tal caso, rimane fermo l'obbligo, per l'intera durata del periodo settennale e senza soluzione di continuità, di disporre di superfici agricole, regolarmente riportate nel fascicolo aziendale, almeno pari a quelle di ingresso. Il venir meno di tale disponibilità comporta l'applicazione delle decadenze, con le relative riduzioni/esclusioni, previste nel sistema dei controlli;

8. Il giovane agricoltore, in coerenza con l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, deve essere in grado di esercitare, nell'azienda ove si insedia, un controllo efficace e di lunga durata in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici e ai rischi finanziari. Al fine di soddisfare tale requisito, in caso di insediamento in una società, di seguito sono riportate le condizioni relative alla gestione e al controllo che il giovane deve possedere nelle diverse forme societarie:

A. se il giovane agricoltore si insedia in qualità di contitolare in **società di persone**, il premio viene corrisposto a condizione che la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quale risultante dal patto societario, sia in capo al socio giovane agricoltore in modo tale per cui le decisioni del giovane agricoltore non possano essere inficiate dagli ulteriori soci. Pertanto nelle forme di **società semplice (s.s.)** e di **società in nome collettivo (s.n.c.)**, il socio giovane agricoltore dovrà essere anche amministratore della società. Qualora il socio giovane agricoltore non sia amministratore unico, dovrà avere la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime. Nella **società in accomandita semplice (s.a.s.)** il socio giovane agricoltore dovrà ricoprire il ruolo di socio accomandatario e di amministratore, avendo la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime.

Si precisa altresì che la responsabilità dell'amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri soci specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa. Le condizioni sovraesposte dovranno essere mantenute per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale.

B. se il giovane agricoltore si insedia in una **società di capitali**, il premio viene corrisposto solo se il giovane stesso acquisisce la qualifica di socio e riveste un ruolo di responsabilità nella conduzione dell'azienda medesima (esempio: amministratore o membro del C.d.A.) e comunque in modalità tale per cui le decisioni del giovane agricoltore non possano essere inficiate dagli ulteriori soci. Nelle **società a responsabilità limitata (s.r.l.)** il giovane agricoltore dovrà essere socio di maggioranza ed avere affidata dallo Statuto l'amministrazione (in maniera disgiunta ove si sia in presenza di un consiglio di amministrazione) e la rappresentanza della società. Si precisa altresì che la responsabilità dell'amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri amministratori specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa. Nella **Società per azioni (s.p.a.)** il giovane agricoltore dovrà ricoprire il ruolo di amministratore e rappresentare la società per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale. In presenza di C.d.A. i giovani agricoltori dovranno rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica.

C. se il giovane agricoltore si insedia in una cooperativa dovrà essere socio ed avere affidata dallo Statuto l'amministrazione e la rappresentanza della società per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale. Nella Società in accomandita per azioni, il giovane agricoltore dovrà ricoprire il ruolo di socio accomandatario ed esercitare l'ufficio di amministratore (sia

per le attività ordinarie che straordinarie) per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale.

A prescindere dalla tipologia societaria, qualora un socio risulti essere una persona giuridica, deve valere il principio che le decisioni del socio giovane agricoltore non dovranno poter essere inficiate dalla rimanente componente societaria.

Autovalutazione dei progetti

Prima di procedere alla presentazione (“rilascio informatico”) della domanda di sostegno deve essere obbligatoriamente effettuata l'autovalutazione del Piano di Sviluppo Aziendale ovvero il richiedente deve attribuirsi i punteggi previsti dai criteri di selezione di cui al successivo articolo 9 in funzione del possesso o meno dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità stabilite per l'assegnazione delle priorità e dei relativi punteggi. Non è consentito in alcun modo, nelle fasi successive alla presentazione della domanda di sostegno, procedere all'assegnazione di punteggi aggiuntivi rispetto a quelli che il soggetto richiedente si è attribuito in fase di autovalutazione. Ne consegue pertanto, che il punteggio assegnato ad una domanda di sostegno a compimento delle valutazioni istruttorie di ammissibilità, non possa essere in alcun caso superiore al punteggio risultante per la domanda di sostegno al momento della presentazione della stessa.

Impegni ed obblighi

Il giovane agricoltore è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi ed impegni:

1. attivare il Piano di Sviluppo Aziendale, come approvato in sede di ammissibilità della domanda di sostegno, entro **9 (nove) mesi** dalla data di notifica del provvedimento di concessione;
2. procedere alla corretta e completa attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale approvato in sede di ammissibilità, che dovrà ultimarsi entro e non oltre il termine di **36 (trentasei) mesi** a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione;
3. soddisfare, qualora non già posseduto, il requisito relativo al possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, comunque non oltre i **36 (trentasei) mesi** successivi alla notifica del provvedimento di concessione;
4. acquisire il titolo di “agricoltore attivo” entro **18 (diciotto) mesi** dalla data di notifica del provvedimento di concessione del premio;
5. ottenere l'iscrizione definitiva all'INPS entro e non oltre i **36 (trentasei) mesi** successivi alla notifica del provvedimento di concessione del premio;
6. essere in possesso, entro 36 (trentasei) mesi successivi alla notifica del provvedimento di concessione del premio di primo insediamento, dei requisiti previsti dall'articolo 1 del D. Lgs 99/2004 e ss.mm.ii e di essere nelle condizioni di ottenere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o Coltivatore Diretto (CD);

7. mantenere la disponibilità dell'azienda ove avviene l'insediamento per un periodo minimo di 7 (sette) anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno, fatte salve le deroghe previste al punto 7 dell'articolo 4 del presente bando pubblico;
8. rispettare l'obbligo, in qualità di "capo unico" dell'azienda di condurre la stessa per un periodo pari ad almeno 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione e in conseguenza di essere in possesso, per il periodo di vincolo (5 anni), di un fascicolo aziendale ed una partita IVA attivi e dello status di agricoltore attivo e dei requisiti previsti per l'attribuzione della qualifica di IAP/CD;
9. garantire, nel caso in cui l'insediamento sia avvenuto in una società di persone o capitali o in una cooperativa, per l'intero periodo di impegno ovvero per i 5 (cinque) anni successivi alla data di notifica del provvedimento di concessione, un controllo efficace in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari della società;

Ulteriori condizioni di ammissibilità dei beneficiari

Ulteriori e specifici impegni ed obblighi sono stabiliti nel provvedimento di concessione. In caso di inadempienza o di mancato rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dal giovane agricoltore con la concessione del premio, è di applicazione il sistema delle sanzioni (riduzioni/esclusioni) definito in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

Con riferimento al requisito relativo al possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali di cui al punto 2 del presente articolo - lettere b) e c) si specifica che i **corsi di formazione**, che il giovane agricoltore è tenuto a frequentare, acquisendone la relativa attestazione di partecipazione e superando le relative prove di esame, devono essere svolti da Organismi di Formazione riconosciuti allo svolgimento di attività di formazione ed i corsi ai quali partecipano i giovani agricoltori devono trattare almeno le seguenti materie:

- nei corsi di 150 ore, gli adempimenti fiscali, amministrativi e politiche agricole;
- in tutti i corsi, l'igiene e sicurezza lavoro, la tutela ambientale e le tematiche afferenti le focus area dello sviluppo rurale.

ARTICOLO 5 ***Limitazioni e vincoli***

Non sono ammissibili:

- a) insediamenti in una nuova azienda agricola derivante dal frazionamento di un'azienda agricola cedente in ambito familiare, di proprietà di parenti o affini con esclusione del coniuge entro il primo grado. Il suddetto vincolo sul frazionamento è di applicazione esclusiva sulle superfici in proprietà all'azienda agricola cedente e nel caso in cui la stessa risulta in possesso di un fascicolo unico aziendale. Pertanto, in ogni caso un'azienda agricola cedente, in caso di insediamento in ambito familiare, non può generare più di un premio.
- b) passaggi di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi sia in forma di soggetto privato che societario, ad eccezione dei casi di decesso o grave infermità totale o parziale, debitamente provata, del coniuge cedente. Il vincolo è di applicazione per le aziende agricole cedenti in possesso di un fascicolo unico aziendale;

- c) l'insediamento in aziende agricole già utilizzate, nel precedente periodo di programmazione 2007/2013 o anche nel periodo 2014/2022, da un giovane agricoltore per un primo insediamento qualora non siano, alla data della presentazione della domanda di sostegno, ancora trascorsi 6 anni dalla "data di insediamento";

ARTICOLO 6

Termini e Modalità di presentazione delle domande

La presentazione della domanda di sostegno deve avvenire entro le ore 23.59 del **60° (sessantesimo) giorno** successivo alla data di pubblicazione del presente bando pubblico. Il richiedente prima della presentazione della domanda di sostegno, deve provvedere a costituire e aggiornare il Fascicolo unico aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell'1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.

I Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente senza procedura di delega oppure avvalendosi, per la compilazione, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione.

Il modulo di delega, per l'abilitazione da parte della Regione alla compilazione della domanda di sostegno, è scaricabile dal portale "LAZIO EUROPA", raggiungibile all'indirizzo <https://www.lazioeuropa.it/psr-feasr/psr-modalita-di-presentazione-delle-domande/> nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Modalità di presentazione delle domande".

Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre i cinque giorni lavorativi che precedono la scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del potenziale beneficiario, inviando una scansione tramite PEC all'indirizzo: agricoltura@pec.regione.lazio.it

La delega per l'abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno non è necessaria nel caso in cui il richiedente provveda per proprio conto alla compilazione della domanda.

La compilazione, la stampa e la presentazione (di seguito "rilascio informatico") della domanda di sostegno deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messa a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: <https://www.sian.it>, accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN.

Per poter richiedere le credenziali di accesso all'applicativo per la presentazione delle domande di sostegno è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile nel portale "LAZIO EUROPA", convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all'indirizzo agricoltura@pec.regione.lazio.it.

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata

predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell'OTP utilizzando l'apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito <https://www.sian.it>.

Tutti gli elaborati progettuali presentati a corredo della domanda di sostegno per i quali è prevista la firma di un tecnico abilitato, come richiamato al successivo articolo 7, prima di essere allegati elettronicamente alla domanda di sostegno, dovranno essere convertiti in formato PDF ed essere firmati dal tecnico con apposita firma digitale.

Nel caso in cui il documento da allegare sia una autocertificazione/dichiarazione prodotta dal beneficiario, che non disponga di un dispositivo per la firma digitale è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa ed accompagnato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso il beneficiario avrà l'onere di custodire l'originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora l'Amministrazione ne richieda la visione.

La domanda si intende presentata al momento del **rilascio informatico** sulla piattaforma SIAN; allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

Durante la presentazione della domanda di sostegno e comunque prima del suo rilascio informatico, il richiedente o un soggetto dallo stesso delegato deve compilare il "Business Plan" (BPOL) utilizzando l'applicativo della Rete Rurale Nazionale operante sulla piattaforma SIAN. Una volta compilato, il Business Plan (BPOL) dovrà essere salvato in formato PDF ed allegato alla domanda di sostegno, sottoscritto dal giovane agricoltore.

Le modalità di compilazione del **Business Plan (BPOL)** sono riportate nell'apposito **Manuale Utente** raggiungibile dalla finestra iniziale dello stesso applicativo ISMEA.

Ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni, gli obblighi e gli impegni riportati nel modello di domanda di sostegno.

I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere oggetto di autovalutazione da parte del giovane agricoltore ed espressamente dichiarati in fase di presentazione della domanda di sostegno rilasciata informaticamente fermo restando che in fase di controllo amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi. Come già specificato nel precedente paragrafo "Autovalutazione dei progetti" del precedente articolo 4 del presente bando pubblico, non è consentita in alcun modo l'assegnazione di punteggi aggiuntivi nelle fasi successive a quella di presentazione ("rilascio informatico") della domanda di sostegno, rispetto a quelli che il soggetto richiedente si è attribuito in fase di autovalutazione del progetto.

Ai fini della formulazione della graduatoria di ammissibilità farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte della struttura competente a completamento delle valutazioni istruttorie.

❖ **Errori palesi**

Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti ed adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione solo nel caso di errori palesi. In ogni caso il richiedente, su propria iniziativa, non può effettuare una

correzione di un errore palese dopo la scadenza fissata per la presentazione delle domande di sostegno.

Sono considerati errori palesi (come disposto all'art. 27 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" allegato I alla DGR n. 147/2016), purché il beneficiario abbia agito in buona fede e purché tali errori siano agevolmente individuabili durante un controllo amministrativo, i seguenti:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati;

L'errore palese può essere evidenziato per iscritto dal beneficiario oppure rilevato dalla struttura incaricata del controllo, che ne informa l'interessato.

ARTICOLO 7 ***Documentazione***

A corredo della domanda di sostegno dovranno essere presentati i seguenti documenti:

1. Il Piano di Sviluppo Aziendale, ed in particolare:

- a) ***"Business Plan On Line" (BPOL)***, ovvero il documento che viene prodotto dall'applicativo informatico della Rete Rurale Nazionale operante sulla piattaforma SIAN a seguito dell'implementazione dei dati economici e finanziari dell'azienda agricola oggetto di insediamento, sottoscritto dal giovane agricoltore .
- b) ***Relazione Tecnica descrittiva*** che dovrà riportare almeno i seguenti contenuti:
 - la descrizione della situazione iniziale dell'azienda agricola, con chiara indicazione degli elementi caratterizzanti le aziende di provenienza e dei relativi fascicoli aziendali, con specificazione delle produzioni ottenute in azienda e degli interventi proposti per lo sviluppo delle attività della stessa. Detta relazione dovrà consentire la valutazione complessiva del progetto, ivi inclusa l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione e la valutazione dell'eventuale miglioramento della performance e della sostenibilità globale dell'azienda;
 - il programma dettagliato degli investimenti/attività per lo sviluppo della nuova azienda agricola, della qualità delle produzioni, della situazione aziendale in termini di sicurezza del lavoro e di igiene e benessere degli animali;
 - fabbisogni formativi e/o consulenza aziendale con particolare riferimento alle tematiche ambientali o altre eventuali azioni necessarie allo sviluppo delle attività aziendali;
 - strategie per migliorare la sostenibilità ambientale e l'efficienza delle risorse;
 - i risultati economico finanziari attesi dall'investimento proposto;
 - il cronoprogramma degli interventi.

Detta relazione dovrà prendere in conto e descrivere tutti gli elementi relativi all'insediamento programmato e dovrà consentire la valutazione complessiva del Piano di Sviluppo Aziendale, ivi inclusa l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione e la valutazione degli eventuali investimenti programmati ai fini della verifica dell'eventuale miglioramento del rendimento globale dell'azienda, del carattere innovativo degli stessi nonché degli eventuali impatti e ricadute positive sul clima e l'ambiente. La relazione, inoltre, dovrà necessariamente riportare il costo relativo all'investimento programmato laddove previsto, suddiviso per categoria di spese, l'esatta ubicazione degli interventi programmati, comprensivi anche di quelli delle strutture dove dovranno essere collocate le dotazioni (macchine ed attrezzature) e degli impianti.

La Relazione Tecnica deve essere sottoscritta da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Come già specificato nel precedente articolo 4 l'attuazione del Piano di sviluppo Aziendale, dovrà essere avviata entro i 9 (nove) mesi successivi alla data di adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto, con i contenuti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del Reg. Delegato n. 807/2014. La dimostrazione che le attività, materiali e non, previste nel piano aziendale siano state avviate nei tempi previsti, deve avvenire tramite la presentazione della documentazione atta a comprovare tale inizio;

2. la scheda di validazione del fascicolo unico aziendale alla data di presentazione della domanda di sostegno ove è avvenuto l'insediamento;
3. titoli di studio o attestati di frequenza, qualora posseduti, per la dimostrazione del requisito relativo alle adeguate conoscenze e capacità professionali;
4. richiesta di iscrizione all'INPS per l'apertura della posizione previdenziale;
5. nel caso di insediamento nell'ambito di aziende condotte con forma societaria l'atto costitutivo, lo statuto della società e la delibera dell'organo competente con la quale il giovane imprenditore è stato nominato amministratore e legale rappresentante della società almeno per la durata necessaria a coprire il periodo dell'impegno alla conduzione dell'azienda, si specifica l'avvio delle attività e degli investimenti con indicazione della relativa data e si approva l'impegno alla realizzazione del piano di sviluppo aziendale;
6. documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per l'attribuzione delle priorità relative ai punteggi previsti nell'ambito dei criteri di selezione.

ARTICOLO 8

Agevolazioni previste

Il premio concesso per l'insediamento è limitato alle micro e piccole imprese, in conformità all'articolo 19, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1305/2013 con una dimensione economica, in termini di produzione standard totale, non superiore a 250.000 euro.

Il premio viene così modulato:

- 50.000 euro per insediamenti in zona ordinaria;
- 70.000 euro per insediamenti in zona svantaggiata.

Per zone svantaggiate montane debbono intendersi quelle della Direttiva 75/268/CEE, mentre per le altre zone svantaggiate debbono essere presi in considerazione i comuni individuati nella nuova delimitazione approvata con D.M. 6277 del 08/06/2020. Si veda allegato "Nuova delimitazione ANC" al PSR 2014-2022.

Per beneficiare della maggiorazione del premio per le zone montane e svantaggiate l'azienda ove avviene l'insediamento deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- la prevalenza (51%) della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) deve ricadere in zona montana o svantaggiata;
- la prevalenza (51%) delle PLS deve essere riconducibile a colture ricadenti in superfici montane o svantaggiate;
- il centro aziendale deve essere ubicato in zona montana o svantaggiata.

L'aiuto sarà corrisposto obbligatoriamente in due rate, di cui la prima rappresenta il 70% e la seconda il restante 30% dell'importo del premio.

La domanda di pagamento della prima rata del premio potrà presentata in qualsiasi momento successivo alla data di notifica del provvedimento di concessione e comunque **non oltre la data stabilita nel Provvedimento di Concessione.**

ARTICOLO 9 *Criteri di selezione*

Ai fini della individuazione delle domande di sostegno da finanziare, di seguito vengono riportati i criteri di selezione e le modalità per l'attribuzione dei punteggi, sul quale il Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 Lazio ha espresso il proprio parere favorevole.

Le domande di sostegno saranno inserite in graduatoria unica regionale, in ordine decrescente, sulla base delle priorità riconosciute e del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie sulle domande di sostegno con riferimento ai criteri di selezione riportati nella tabella che segue:

MISURA 6.1 "GIOVANI AGRICOLTORI" - CRITERI DI SELEZIONE

TIPOLOGIA DI PRIORITA'	PRINCIPI DI SELEZIONE	CODICE	CRITERI DI SELEZIONE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER TIPOLOGIA DI PRIORITA'
INVESTIMENTI COERENTI OBIETTIVI TRASVERSALI DELLO SVILUPPO RURALE	Localizzazione dell'azienda ove avviene l'insediamento con forte priorit� per le aziende ricadenti in area D e zone montane	6.1.1.Aa	Azienda ubicata in area D secondo la classificazione regionale e con una dimensione economica dell'impresa espressa in termini di Produzione Standard ricadente in classe V (da 15.000 a meno 25.000 euro)	10	10	36
		6.1.1.Ab	Azienda ubicata in area C secondo la classificazione regionale e con una dimensione economica dell'impresa espressa in termini di Produzione Standard ricadente in classe V (da 15.000 a meno 25.000 euro)	5		
		6.1.1.B	Azienda ubicata in zone montane secondo la classificazione regionale.	6	6	
	Dimensione economica dell'impresa, con priorit� attribuita in misura inversamente proporzionale all'aumentare del valore della produzione, nell'ambito delle classi VI e VII (da 25.000 a 100.000 euro di produzione standard totale)	6.1.1.Ca	Dimensione economica dell'impresa espressa in termini di Produzione Standard ricadente in classe VI (da 25.000 a meno 50.000 euro).	5	5	
		6.1.1.Cb	Dimensione economica dell'impresa espressa in termini di Produzione Standard ricadente in classe VII (da 50.000 a meno 100.000 euro)	3		
PRIORITA' ECONOMICO-FINANZIARIE	Investimenti che migliorano il rendimento globale dell'azienda	6.1.1.Da	Investimenti che migliorano il rendimento globale dell'azienda - SCAGLIONE 1 (*).	3	15	
		6.1.1.Db	Investimenti che migliorano il rendimento globale dell'azienda - SCAGLIONE 2 (*).	6		
		6.1.1.Dc	Investimenti che migliorano il rendimento globale dell'azienda - SCAGLIONE 3 (*).	9		
		6.1.1.Dd	Investimenti che migliorano il rendimento globale dell'azienda - SCAGLIONE 4 (*).	12		
		6.1.1.De	Investimenti che migliorano il rendimento globale dell'azienda - SCAGLIONE 5 (*).	15		
PRIORITA' PER PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE CHE PERSEGUONO GLI OBIETTIVI TRASVERSALI DELLO SVILUPPO RURALE	Investimenti che introducono innovazioni di processo o di prodotto	6.1.1.E	Investimenti che prevedono l'introduzione di sistemi ICT* (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) riconducibili all' Agricoltura 4.0**, ivi inclusa la Zootecnica 4.0*** per la gestione tecnico economica, l'efficientemente energetico e la sostenibilit� ambientale.	12	12	34
	Investimenti del Piano di Sviluppo Aziendale ispirati a criteri di sostenibilit� energetica e ambientale- Ricadute positive sull'ambiente	6.1.1.F	Investimenti che comportano ricadute positive sul clima e sull'ambiente che consentono a livello aziendale il raggiungimento dei seguenti risultati: a) riduzione dei consumi energetici (efficientamento); b) introduzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per il soddisfacimento del fabbisogno di energia elettrica aziendale; c) introduzione di macchine, motrici e operatrici, dispositivi e macchine di supporto che presentino alternativamente: un sistema ISOBUS, un sistema di interconnessione leggera in grado di trasmettere dati in uscita per monitoraggio delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo, un sistema di guida automatica/semi automatica, un sistema di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto; d) introduzione di macchine ed attrezzature di precisione per ridurre l'utilizzo dei fitofarmaci ed ottimizzare l'utilizzo dei fertilizzanti, per migliorare la sostenibilit� dei processi produttivi e proteggere l'ambiente; e) macchine ed attrezzature dedicate al settore zootecnico caratterizzate da un elevato livello tecnologico e di automazione; f) trattamento e stoccaggio dei rifiuti e del letame; g) introduzione di macchinari volti alla riduzione dell'erosione del suolo; h) investimenti volti a realizzare forme estensive di allevamento; i) servizi multifunzionali per la gestione e la cura dell'ambiente; l) realizzazione impianti arborei	12	12	
	Insedimenti che nei Piani di Sviluppo Aziendale prevedono azioni di ricomposizione fondiaria	6.1.1.G	Interventi di ricomposizione fondiaria. Insediamenti in aziende con dimensioni maggiori rispetto alle aziende di provenienza con un incremento almeno pari al 50%.	10	10	
PRIORITA' RELATIVE A REQUISITI SOGGETTIVI DEL GIOVANE AGRICOLTORE	Adesione del giovane ad una OP o ad altri organismi associativi riconosciuti	6.1.1.H	Aziende aderenti ad Organizzazioni di produttori o ad altri organismi associati riconosciuti.	5	5	30
	Adesione dell'azienda oggetto di insediamento a sistemi di qualit� riconosciuta	6.1.1.I	Aziende che aderiscono a sistemi di qualit� riconosciuta (biologico, DOP/IGP, SQNPI, ecc)	8	8	
	Giovani in possesso di titoli di studio in materia agraria	6.1.1.La	Titoli di studio in materia agraria o forestale: possesso di un diploma di scuola medio-superiore.	6	12	
		6.1.1.Lb	Titoli di studio in materia agraria e forestale: possesso di un diploma di laurea triennale.	9		
		6.1.1.Lc	Titoli di studio in materia agraria e forestale: possesso di un diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea magistrale (gi� specialistica).	12		
6.1.1.M	Corsi specialistici in materie agrarie (master, dottorati, corsi specialistici).	5	5			
PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE					100	100

Le domande di sostegno devono raggiungere un **PUNTEGGIO MINIMO** di almeno **20 punti**, da ottenere sommando almeno n. **2 (due) criteri di selezione**, pena la non ammissibilità della domanda di sostegno.

Per i *casi di ex-aequo* (parità di punteggio) si dà priorità a giovani imprenditrici donne ed in caso di ulteriore parità alle imprenditrici più giovani.

I requisiti soggettivi e le condizioni stabilite per il riconoscimento delle priorità e la relativa attribuzione del punteggio debbono essere possedute dal giovane agricoltore al momento della presentazione della domanda di sostegno. Nel caso in cui il punteggio è attribuito per attività ed investimenti da realizzarsi nell'ambito del Piano di Sviluppo Aziendale, gli stessi dovranno essere descritti nel "Business Plan" (BPOL) e nella relazione tecnica. Per taluni requisiti e condizioni, laddove esplicitato, vi è l'obbligo di mantenerne il possesso anche dopo la presentazione della domanda di sostegno e la formale concessione del contributo e pertanto anche nella fase realizzativa del Piano di Sviluppo Aziendale.

Si riportano di seguito, per ciascun criterio di selezione, le modalità e le condizioni per la valutazione delle priorità e l'attribuzione dei relativi punteggi:

- **Criterio 6.1.1.Aa e 6.1.1.Ab** *“Azienda ubicata in area D secondo la classificazione regionale e con una dimensione economica dell'impresa espressa in termini di Produzione Standard ricadente in classe V (da 15.000 a meno 25.000 euro)” e “Azienda ubicata in area C secondo la classificazione regionale e con una dimensione economica dell'impresa espressa in termini di Produzione Standard ricadente in classe V (da 15.000 a meno 25.000 euro)”.*

Per le aree C e le aree D si fa riferimento alla zonizzazione specifica del PSR 2014/2020. L'attribuzione della priorità è effettuata nel rispetto del principio della prevalenza ovvero, per l'attribuzione della priorità territoriale (Area C o D) deve essere dimostrata la prevalenza (51%) della SAU aziendale e della PLS ed, inoltre, l'ubicazione del centro aziendale deve ricadere in area D o C. Per l'elenco dei comuni ricadenti nelle aree C e D si rinvia a quanto riportato al capitolo 8 del documento di programmazione sullo sviluppo rurale PSR 2014/2020 del Lazio. Per beneficiare della priorità l'azienda ove avviene l'insediamento deve avere, al momento della presentazione della domanda di sostegno, una dimensione economica calcolata in Produzione Lorda Standard (PLS) ricadente in classe V (Allegato IV del Reg. UE 1242/2008) ovvero con un reddito compreso tra 15.000 euro e meno di 25.000 euro.

- **Criterio 6.1.1.B** *“Azienda ubicata in zone montane secondo la classificazione regionale”.*

Per zone montane si intendono quelle classificate nell'ambito dello sviluppo rurale ai sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3. L'elenco dei comuni, parzialmente o totalmente ricadenti in zone montane (Articolo 3, Paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE), sono riportati nel documento di programmazione sullo sviluppo rurale (PSR 2014/2020) in allegato alla scheda della Sottomisura 13.1 "Pagamenti Indennità a favore delle zone montane". L'attribuzione della priorità è effettuata nel rispetto del principio della prevalenza ovvero, per verificare se l'azienda ricade in zona montana, si prende a riferimento la prevalenza (51%) della SAU aziendale e della PLS. Il centro aziendale deve essere ubicato in una zona montana.

- **Criterio 6.1.1 Ca** “Dimensione economica dell'impresa espressa in termini di Produzione Standard ricadente in classe VI (da 25.000 a meno di 50.000 euro)”.

La priorità è attribuita alle aziende ove avviene l'insediamento del giovane agricoltore, relativamente alle superfici ricadenti sul territorio regionale che, al momento della presentazione della domanda di sostegno, hanno una dimensione economica calcolata in Produzione Lorda Standard (PLS) ricadente in classe VI (Allegato IV del Reg. UE 1242/2008) ovvero con un reddito compreso tra 25.000 euro e meno di 50.000 euro;

- **Criterio 6.1.1.Cb** “Dimensione economica dell'impresa espressa in termini di Produzione Standard ricadente in classe VII (da 50.000 a meno 100.000 euro)”.

La priorità è attribuita alle aziende ove avviene l'insediamento del giovane agricoltore, relativamente alle superfici ricadenti sul territorio regionale che, al momento della presentazione della domanda di sostegno, hanno una dimensione economica calcolata in Produzione Lorda Standard (PLS) ricadente in classe VII (Allegato IV del Reg. UE 1242/2008) ovvero con un reddito compreso tra 50.000 e meno di 100.000 euro.

- **Criterio 6.1.1.D** “Investimenti che migliorano il rendimento globale dell'azienda”.

La priorità è attribuita nel caso in cui nel Piano di Sviluppo Aziendale siano previsti investimenti che comportano un miglioramento del rendimento globale dell'azienda verificato e valutato sulla base delle informazioni implementate nel Business Plan (BPOL) e descritte nella relazione tecnica. La priorità è riconosciuta nel solo caso in cui dalle elaborazioni dell'applicativo informatico del “Business Plan” (BPOL) risulti l'esito “MIGLIORA”. Il punteggio è attribuito in automatico dall'applicativo BPOL secondo SCAGLIONI (6.1.1.Da, 6.1.1.Db, 6.1.1.Dc, 6.1.1.Dd, 6.1.1.De) predefiniti, con una modulazione da punti 3 a punti 15, commisurati al livello del miglioramento globale dell'azienda ove avviene l'insediamento, in base a criteri economici ispirati alla verifica della sostenibilità economica-finanziaria delle attività e degli investimenti realizzati nell'ambito del piano di sviluppo aziendale e tenuto conto del “flusso di cassa destinato ai fornitori di capitali di rischio (azionisti)” (FCFE - Free Cash Flow to Equity) e di taluni coefficienti di ponderazione.

Il valore di FCFE, dovrà essere sempre maggiore di zero da quando s'inizia a realizzare il progetto finanziato dalla Misura 6.1 (anno 1), fino all'anno di entrata a regime dello stesso (anno N), secondo la formula: $FCFE_i > 0$ (per ogni $i = 1, 2, \dots N$).

Per il riconoscimento della priorità viene verificata la **sostenibilità finanziaria** in base al “flusso di cassa destinato ai fornitori di capitali di rischio” (FCFE- Free Cash Flow to Equity), che dovrà assumere un valore maggiore di zero in tutte le annualità del piano aziendale a partire dall'anno di inizio delle spese per investimento (anno 1) e fino all'anno di entrata a regime (anno N). Tale condizione è espressa dalla formula:

$$FCFE_i > 0 \text{ (per ogni } i = 1, \dots N)$$

Per l'attribuzione dei punteggi relativi ai diversi scaglioni deve essere soddisfatta la condizione sulla base della quale il valore di FCFE dell'anno a regime (anno N) deve essere superiore al valore di FCFE dell'anno di partenza (anno 0), ovvero nel rispetto della seguente formula:

$$FCFEN \geq FCFE0$$

Per l'attribuzione dei punteggi si prendono in conto due coefficienti di ponderazione di FCFE:

- a) coefficiente di miglioramento della sostenibilità finanziaria;
- b) coefficiente di impegno nella realizzazione degli investimenti.

Il **coefficiente di miglioramento della sostenibilità finanziaria** è costruito sul rapporto tra il valore di FCFE e la somma tra le quote annuali di ammortamento aziendale e di eventuali accantonamenti di TFR. Di questo rapporto si misurerà la variazione tra la condizione di entrata a regime del progetto e la condizione che precede l'inizio dell'investimento e che rappresenta la situazione dell'impresa senza investimento (anno 0)¹.

In formula:

$$\frac{\frac{FCFE_N}{(\text{quote ammortamento}_N + \text{accantonamento TFR}_N)}}{\frac{FCFE_0}{(\text{quote ammortamento}_0 + \text{accantonamento}_0)}}$$

La formula appena descritta viene modificata nel caso di imprese che nell'anno 0 e/o nell'anno N, non hanno capitali ammortizzabili e neppure accantonamenti annuali per TFR.

Nello specifico, i possibili casi sono:

- A. (quote ammortamento + accantonamento annuo TFR) = 0 solo nell'anno N
- B. (quote ammortamento + accantonamento annuo TFR) = 0 sia nell'anno 0 che nell'anno N
- C. (quote ammortamento + accantonamento annuo TFR) = 0 solo nell'anno 0

In tutti questi casi, la formula viene modificata nel seguente modo:

$$\frac{FCFE_N}{FCFE_0}$$

In entrambe le formule, il risultato genererà il coefficiente che indica il miglioramento della sostenibilità finanziaria. Tale coefficiente assumerà valori da 1 a 2 nel caso di aumento della sostenibilità, e valori da 1 a 0 nel caso di riduzione della stessa.

Il **coefficiente di impegno nella realizzazione degli investimenti** varia con scaglioni progressivi in base all'ammontare del premio d'insediamento giovani dedicato a realizzare investimenti aziendali.

Dal prodotto tra FCFE nell'anno N e i due coefficienti descritti sopra, si otterrà un FCFE che sarà frutto di una ponderazione con il miglioramento della sostenibilità finanziaria dell'impresa e con l'impegno a realizzare nuovi investimenti. Questo valore di FCFE sarà in seguito denominato FCFE ponderato, oppure FCFE_{pon}. Ciò permetterà di costruire un criterio di valutazione del miglioramento globale dell'impresa.

In formula:

$$FCFE_{pon} = FCFE_N * \text{Coeff_sost} * \text{Coeff_inv}$$

l'insediamento potrebbe ricadere nello stesso anno di attivazione del progetto. In assenza di una condizione di impresa antecedente l'avvio del progetto, l'impresa dovrà costruire nel suo piano di sviluppo aziendale (BPOL) un bilancio economico teorico delle condizioni al netto dell'investimento. Questo bilancio sarà basato sull'assetto strutturale e tecnologico che risulta nel fascicolo aziendale d'insediamento: superfici, ordinamento culturale e

allevamenti, dotazioni di tecnologie. In tal modo, il bilancio non dovrà essere influenzato dall'attivazione del progetto, ossia non dovrà esserci traccia dei nuovi investimenti e degli impegni, ad esempio debitori, ad essi associati. I costi e i ricavi del Conto Economico dovranno essere costruiti in base ai Margini Lordi delle colture e/o degli allevamenti praticati nell'area. I dati sui Margini Lordi dovranno essere auto compilati nel sistema Business Plan On Line da parte dello stesso compilatore e confrontati rispetto ai dati di riferimento presenti nel sistema.

dove:

Coeff_sost = coefficiente di miglioramento della sostenibilità finanziaria

Coeff_inv = coefficiente di impegno nella realizzazione degli investimenti

Il punteggio sarà attribuito sulla base di 5 scaglioni riportati di seguito:

SCAGLIONE	PUNTEGGIO	Valore di FCFE anno N
1	3	FCFE _{pon} > 1,10 * FCFE anno N
2	6	FCFE _{pon} > 1,20 * FCFE anno N
3	9	FCFE _{pon} > 1,30 * FCFE anno N
4	12	FCFE _{pon} > 1,50 * FCFE anno N
5	15	FCFE _{pon} > 1,80 * FCFE anno N

Si precisa, infine, che ai fini del calcolo di FCFE gli importi indicati annualmente dall'impresa a **prelevamento degli utili** saranno sottoposti a verifica di coerenza. A tal fine, per le imprese individuali e società semplici si prevede che il prelevamento degli utili corrisponda al prelievo operato per le esigenze di consumo dell'imprenditore e della sua famiglia. Questo valore dovrebbe corrispondere, nell'anno di entrata a regime del progetto (anno N), almeno alla somma tra:

- compenso al lavoro manuale familiare: tariffa giornaliera applicata di 56,00€/giornata di lavoro
- compenso al lavoro direttivo familiare: 3% della Produzione Lorda Vendibile
- compenso al capitale proprio: 0,01 per Capitale Proprio dell'anno.

Per le altre società, il prelevamento utili dipenderà dalle decisioni degli amministratori. Tale valore dovrebbe corrispondere, nell'anno di entrata a regime del progetto (anno N), almeno al:

- compenso al Capitale Proprio: 0,015 per Capitale Proprio dell'anno.

Nelle annualità del piano aziendale a partire dall'anno di avvio del progetto e fino all'anno antecedente l'entrata a regime dello stesso (dall'anno 1 all'anno N-1), i valori indicati dall'impresa a prelevamento degli utili dovrebbero corrispondere almeno all'80% degli importi calcolati in base ai parametri sopra indicati riferiti alle differenti tipologie di imprese (ditte individuali e società semplici, altre società).

- **Criterio 6.1.1.E** *Investimenti che prevedono l'introduzione di sistemi ICT* (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) riconducibili all' Agricoltura 4.0**, ivi inclusa la Zootecnia 4.0*** per la gestione tecnico economica, l'efficientemente energetico e la sostenibilità ambientale;*

La priorità è attribuita nel caso in cui nel Piano di Sviluppo Aziendale siano previsti investimenti, come definiti dall'art 45 del Reg UE n. 1305/2013 e con esclusione pertanto di attività riconducibili a spese di gestione e funzionamento della nuova impresa, che prevedono

l'introduzione di sistemi di ICT riconducibili a "Agricoltura 4.0" in agricoltura per i quali si fa riferimento all'allegato A della Legge n.232/2016 (beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0") e all'allegato B della Legge n. 232/2016 (beni immateriali come quali software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, connessi a investimenti in beni materiali "industria 4.0").

Detti investimenti devono rappresentare almeno il 35% degli investimenti totali in termini di importo complessivo che il giovane agricoltore intende realizzare nell'ambito del Piano di Sviluppo Aziendale e devono essere riportati nel piano degli investimenti del "Business Plan" (BPOL) e descritti nella relazione tecnica e, nell'ambito degli stessi, ne dovranno essere valutati gli effetti sulla gestione aziendale.

- **Criterio 6.1.1.F** *Investimenti che comportano ricadute positive sul clima e sull'ambiente che consentono a livello aziendale il raggiungimento dei seguenti risultati:*
 - a) *riduzione dei consumi energetici (efficientamento)*
 - b) *introduzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per il soddisfacimento del fabbisogno di energia elettrica aziendale;*
 - c) *introduzione di macchine, motrici e operatrici, dispositivi e macchine di supporto che presentino alternativamente: un sistema ISOBUS, un sistema di interconnessione leggera in grado di trasmettere dati in uscita per monitoraggio delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo, un sistema di guida automatica/semi automatica, un sistema di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;*
 - d) *introduzione di macchine ed attrezzature di precisione per ridurre l'utilizzo dei fitofarmaci ed ottimizzare l'utilizzo dei fertilizzanti, per migliorare la sostenibilità dei processi produttivi e proteggere l'ambiente;*
 - e) *macchine ed attrezzature dedicate al settore zootecnico caratterizzate da un elevato livello tecnologico e di automazione;*
 - f) *trattamento e stoccaggio dei rifiuti e del letame;*
 - g) *introduzione di macchinari volti alla riduzione dell'erosione del suolo;*
 - h) *investimenti volti a realizzare forme estensive di allevamento;*
 - i) *servizi multifunzionali per la gestione e la cura dell'ambiente;*
 - l) *realizzazione impianti arborei.*

La priorità è attribuita nel caso in cui nel Piano di Sviluppo Aziendale siano previsti investimenti, come definiti dall'art 45 del Reg UE n. 1305/2013 e con esclusione di attività riconducibili a spese di gestione e funzionamento della nuova impresa, che si ispirano ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale e che comportano una ricaduta positiva sull'ambiente. Gli investimenti ritenuti ammissibili ai fini del riconoscimento della priorità sono quelli riportati nell'elencazione (lettere da a) a l)) del criterio di selezione.

Detti investimenti devono rappresentare almeno il 35% degli investimenti totali, in termini di importo complessivo, che il giovane agricoltore intende realizzare nell'ambito del Piano di Sviluppo Aziendale e devono essere riportati nel piano degli investimenti del "Business Plan" (BPOL) e descritti nella relazione tecnica e, nell'ambito degli stessi, ne dovranno essere valutati gli effetti sulla gestione aziendale.

- **Criterio 6.1.1.G** *"Interventi di ricomposizione fondiaria. Insediamenti in aziende con dimensioni maggiori rispetto alle aziende di provenienza con un incremento almeno pari al 50%"*

La priorità viene attribuita nel caso in cui l'azienda ove avviene l'insediamento da parte del giovane è di superficie maggiore rispetto all'azienda di provenienza con un aumento della SAU complessiva almeno pari al 50%. Per stabilire la SAU di provenienza come anche la SAU dell'azienda ove avviene l'insediamento si prendono in conto le consistenze territoriali riportate nei rispettivi fascicoli aziendali. Qualora l'insediamento del giovane agricoltore avviene su

terreni agricoli relativi a più aziende, come risultanti dai diversi fascicoli aziendali, si prende a riferimento, quale azienda di provenienza, quella con la maggiore superficie. Ai fini della determinazione delle nuove superfici aziendali possono essere presi in conto anche terreni agricoli il cui acquisto è previsto nell'ambito degli investimenti del Piano di Sviluppo Aziendale. Nel contempo, dette superfici, nel caso in cui il giovane agricoltore abbia la volontà ad acquistarle, possono essere considerate tra gli investimenti previsti dal Piano di sviluppo aziendale e potranno concorrere all'attribuzione del punteggio relativo al presente criterio di selezione inerente la "ricomposizione fondiaria" (criterio 6.1.1.G).

Per il riconoscimento della priorità e l'attribuzione del relativo punteggio, in applicazione dei criteri suddetti, si prendono in conto, per le superfici che si aggiungono alla SAU dell'azienda di provenienza, le superfici che sono nella disponibilità del giovane agricoltore neo insediato.

- **Criterio 6.1.1.H** "*Aziende aderenti ad Organizzazioni di produttori o ad altri organismi associati riconosciuti*".

La priorità è attribuita nel caso in cui il giovane agricoltore, prima della presentazione della domanda di sostegno, aderisce con l'azienda di nuova costituzione ad Organizzazioni di Produttori (OP) o loro associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 152 del Reg. (UE) n. 1308/2013. Il giovane dovrà risultare associato ad una OP almeno sino alla completa realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale.

- **Criterio 6.1.1.I** "*Aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuta*".

La priorità è attribuita ai giovani agricoltori che aderiscono con la propria azienda, prima della presentazione della domanda di sostegno, a sistemi di qualità attualmente riconosciuta (art. 16(1) del Reg. (UE) n. 1305/2013). Nell'ambito dei sistemi di qualità riconosciuti sono incluse le produzioni biologiche, le DOP/IGP, il SQNPI ed ogni altro sistema riconducibile alle richiamate condizioni dell'articolo art. 16(1) del Reg. (UE) n. 1305/2013. L'azienda condotta dal giovane agricoltore dovrà risultare assoggettata ad un sistema di qualità riconosciuto almeno sino alla completa realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale. La priorità è riconosciuta ed il relativo punteggio è attribuito secondo il criterio della prevalenza, ovvero se almeno il 51% della superficie aziendale ove è avvenuto l'insediamento e riconducibile al sistema di qualità riconosciuto risulta assoggettata al sistema di controllo rispetto alla SAU totale aziendale. Qualora il prodotto con denominazione di origine non sia direttamente correlabile alla superficie aziendale, come nel caso di prodotti di natura zootecnica, si prende a riferimento la SAU aziendale destinata all'allevamento, quale ad esempio le superfici foraggere destinate all'alimentazione del bestiame. Le modalità di calcolo prese in conto per la dimostrazione del possesso del requisito dovranno essere specificate nella relazione tecnica presentata a corredo della domanda di sostegno.

- **Criterio 6.1.1. La** "*Titoli di studio in materia agraria: possesso di un diploma di scuola media-superiore*".

La priorità è riconosciuta ed il relativo punteggio è attribuito nel caso in cui il giovane agricoltore, al momento della presentazione della domanda di sostegno, sia in possesso di un diploma di scuola medio-superiore in materia agraria.

- **Criterio 6.1.1.Lb** "*Titoli di studio in materia agraria e forestale: possesso di un diploma di laurea triennale*".

La priorità è riconosciuta ed il relativo punteggio è attribuito nel caso in cui il giovane agricoltore, al momento della presentazione della domanda di sostegno, sia in possesso di un diploma di laurea triennale.

- **Criterio 6.1.1.Lc** *“Titoli di studio in materia agraria e forestale: possesso di un diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea magistrale (già specialistica)”*.

La priorità è riconosciuta ed il relativo punteggio è attribuito nel caso in cui il giovane agricoltore, al momento della presentazione della domanda di sostegno, sia in possesso di un diploma del vecchio ordinamento o laurea magistrale (già specialistica).

- **Criterio 6.1.1.M** *“Corsi specialistici in materie agrarie (master, dottorati, corsi specialistici)”*.
La priorità è riconosciuta ed il relativo punteggio è attribuito nel caso in cui il giovane agricoltore, al momento della presentazione della domanda di sostegno, abbia frequentato e disponga dell'attestazione di un corso specialistico in materie agrarie (MASTER, DOTTORATI, CORSI SPECIALISTICI) della durata di almeno 1(un) anno.

Il giovane agricoltore nella domanda di sostegno deve procedere ad una autovalutazione individuando le priorità per le quali ritiene di essere in possesso delle condizioni e dei requisiti previsti procedendo alla relativa attribuzione del punteggio. In fase di valutazione delle domande di sostegno le strutture competenti provvederanno alla verifica delle priorità dichiarate ed alla relativa revisione con il ricalcolo del punteggio.

ARTICOLO 10

Dotazione finanziaria

Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando pubblico, sono stanziati complessivamente Euro 25.000.000,00

L'Amministrazione, potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di domande di sostegno presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario della Misura e del Programma come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria, nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie o nell'ambito degli Aiuti di Stato integrativi.

ARTICOLO 11

Modalità di formazione della graduatoria

Le domande di sostegno presentate “rilasciate informaticamente” ai sensi del presente bando pubblico, qualora gli importi del contributo pubblico complessivamente richiesti siano superiori per almeno l'80% rispetto alla dotazione finanziaria del bando, concorreranno a formare, su base regionale, una “graduatoria provvisoria”, nella quale in ordine decrescente saranno riportate le domande di sostegno sulla base del punteggio attribuito in fase di autovalutazione. Come già specificato in precedenti articoli del presente bando pubblico non è consentito in alcun caso, nelle fasi successive alla presentazione “rilascio informatico” della domanda di sostegno, l'attribuzione di priorità e punteggi aggiuntivi rispetto a quelli che il soggetto richiedente si è attribuito in fase di autovalutazione, ivi inclusi i casi in cui si effettuino le correzioni di errori palesi.

Le valutazioni istruttorie di ammissibilità da parte delle competenti strutture regionali saranno avviate ed effettuate, in una prima fase, esclusivamente sul set di domande di sostegno incluse in una posizione utile della graduatoria provvisoria, ovvero ricomprese nella fascia di importo pari alla dotazione finanziaria del bando maggiorata di almeno l'80%. In altri termini in questa fase iniziale saranno esaminate ed istruite esclusivamente le domande collocate nella graduatoria provvisoria, fino alla concorrenza dell'importo di almeno 45 milioni di euro ovvero i 25 milioni della dotazione del bando maggiorata dell'80%.

Nel corso di svolgimento delle istruttorie di ammissibilità sarà monitorato l'avanzamento procedurale delle stesse e saranno verificate, in particolare, le domande che risulteranno non ammissibili. In funzione delle economie che si genereranno a seguito degli esiti istruttori e di eventuali risorse aggiuntive che si renderanno disponibili l'Amministrazione si riserva di avviare, scorrendo nella graduatoria provvisoria, le istruttorie di ammissibilità per ulteriori domande di sostegno.

A conclusione delle valutazioni istruttorie di ammissibilità svolte sul set di domande di sostegno individuato sulla base dei criteri e delle modalità procedurali definite nei precedenti capoversi si procederà, per le domande istruite con esito positivo e ritenute ammissibili al finanziamento, a predisporre la "graduatoria unica regionale", nella quale le stesse saranno riportate in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie.

Di contro, qualora gli stanziamenti disponibili per l'attuazione del bando pubblico garantiscano il finanziamento di tutte le domande istruite con esito positivo e ritenute ammissibili, si procede all'autorizzazione al finanziamento senza che sia necessario il ricorso alla formulazione della graduatoria, fermo restando che ogni domanda deve essere comunque valutata in base alle priorità previste per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione.

La "graduatoria unica regionale" predisposta in attuazione del presente bando pubblico, è approvata con atto dirigenziale, il quale dovrà individuare le domande di sostegno ritenute "ammissibili e finanziate", ovvero quelle collocate in posizione utile nella graduatoria finale fino alla copertura degli stanziamenti disponibili. Lo stesso atto dirigenziale, approva anche gli elenchi delle domande di sostegno "ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi". Le domande di sostegno per le quali non sono state svolte le valutazioni istruttorie di ammissibilità in quanto non ricomprese in una posizione utile della "graduatoria provvisoria" sono inserite in apposito elenco. Le domande "non ammissibili", saranno approvate con determinazione dirigenziale nella quale dovrà essere riportata, per ciascuna istanza, la motivazione di non ammissibilità, con indicazione dei requisiti e delle condizioni delle quali è stato accertato il mancato possesso o soddisfacimento.

Nel caso in cui, dopo l'approvazione della graduatoria finale di ammissibilità, ricorrano le condizioni per il mancato riconoscimento di una o più delle priorità definite nell'ambito dei criteri di selezione, tale da comportare una revisione del punteggio attribuito alla domanda di sostegno e, in conseguenza, una ricollocazione in graduatoria al di fuori delle posizioni utili sulla base delle quali è stato autorizzato il finanziamento, si procede alla pronuncia della decadenza totale dall'aiuto ed alla revoca del contributo concesso con la conseguente restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali.

ARTICOLO 12

Svolgimento del procedimento amministrativo.

Tutte le domande di sostegno e di pagamento sono sottoposte ai controlli amministrativi ed in loco secondo le modalità e le percentuali previste agli artt. 48 - 51 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, ivi compresi i controlli previsti nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono svolti in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e tengono conto delle norme sul procedimento amministrativo recate dalla L. 241/90 e successive mm. ii..

Entro i 15 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno l'Area competente della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste predisponde l'elenco regionale delle domande presentate (rilascio informatico) con indicazione dell'Area della Direzione Regionale competente per l'istruttoria amministrativa. L'elenco è integrato, se del caso, con le domande di sostegno con successivo rilascio informatico a seguito della definizione delle "liste di perfezionamento".

Per ciascuna domanda di sostegno è individuato, ai sensi delle L. 241/90 e successive mm. e ii., un **responsabile del procedimento**, il cui nominativo sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata (PEC).

In caso di documentazione risultata incompleta l'ufficio istruttore, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241, richiede all'interessato le integrazioni e, se del caso, procede d'ufficio alla relativa rettifica. Le comunicazioni relative ad integrazioni documentali sempre tramite PEC dovranno specificare il termine concesso per l'inoltro dei documenti richiesti.

Al fine di consentire ai soggetti eventualmente cointeressati, in ragione di interessi soggettivi o diffusi, di partecipare al procedimento amministrativo di valutazione delle singole domande di sostegno, nel rispetto delle norme e prescrizioni inerenti la tutela della privacy vengono adottate adeguate forme di pubblicità riguardanti le domande presentate con riguardo ai soggetti richiedenti, al merito ed alla localizzazione degli interventi.

I riscontri e gli accertamenti svolti in fase istruttoria prevedono, tra l'altro, una verifica formale della domanda e della documentazione presentata a corredo della stessa, una valutazione tecnica per la conformità del Piano di Sviluppo Aziendale agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste nel presente bando. Viene, altresì, valutata la rispondenza delle dichiarazioni rese ai fini dell'attribuzione delle priorità previste nei criteri di selezioni delle domande.

Saranno ritenute non ammissibili e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini come stabiliti dal presente bando pubblico, fatte salve quelle incluse nelle liste di perfezionamento;
- compilate, presentate e rilasciate utilizzando degli applicativi informatici diversi o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previste e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul S.I.A.N.;
- che non soddisfano i requisiti e le condizioni di ammissibilità stabilite dal presente bando pubblico;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal relativo bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura;
- che non raggiungono, nella valutazione dei criteri di selezione, il punteggio minimo come stabilito nell'articolo 9 del presente bando pubblico;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel presente bando pubblico, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili riconosciuti dall'Amministrazione.

In applicazione dell'articolo 10bis della L. 241/90 e successive mm. e ii. l'Area Decentrata dell'Agricoltura (di seguito ADA) competente per territorio, in qualità di struttura responsabile

dell'istruttoria amministrativa sulla domanda di sostegno, prima di procedere alla formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Nell'ambito del sistema dei controlli e della vigilanza sulla attuazione della presente misura è attivato un sistema di supervisione.

Completate le istruttorie di ammissibilità di propria competenza ciascuna Area competente della Direzione regionale provvederà a trasmettere l'elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione dell'importo del contributo concesso e riportante, tra l'altro, i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione.

La competente Area della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste provvederà, laddove ne ricorrano le condizioni, a predisporre la graduatoria unica regionale, con indicazione delle domande "ammissibili e ammesse a finanziamento", ovvero di quelle collocate in posizione utile nella graduatoria e quindi finanziate, nonché di quelle "ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse". Sarà adottato, inoltre, l'elenco delle domande "non ammissibili" con indicazione delle motivazioni di esclusione.

La graduatoria finale e l'elenco delle domande non ammissibili sarà approvata con determinazione dirigenziale del direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste e sarà pubblicata sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

Sull'atto amministrativo definitivo, ovvero la determinazione dirigenziale per l'approvazione della graduatoria finale e dei progetti non ammissibili, è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso.

ARTICOLO 13

Provvedimento di concessione

Il provvedimento di concessione del premio adottato dalla competente Area della Direzione Regionale, successivo alla formale approvazione della graduatoria unica regionale di ammissibilità delle domande di sostegno o comunque al provvedimento di autorizzazione al finanziamento, dovrà riportare almeno:

- riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedurali;
- il premio ammesso a contributo;
- modalità di erogazione dell'aiuto con indicazione delle disposizioni operative per la presentazione delle domande di pagamento per la prima e la seconda rata del premio;
- impegni e obblighi, ivi inclusi gli eventuali obblighi relativi al mantenimento o al rispetto di taluni requisiti di ingresso o condizioni di ammissibilità anche per le fasi successive all'ammissibilità della domanda di sostegno, con indicazione delle sanzioni (riduzioni/esclusioni) per le eventuali inadempienze;

- le modalità ed i documenti da presentare per la dimostrazione dell'avvenuta realizzazione delle attività previste nel Piano di Sviluppo Aziendale e per la dimostrazione del rispetto degli obblighi e degli impegni assunti, nonché per la verifica del rispetto dei requisiti e delle condizioni previste per l'ammissibilità delle domande di pagamento;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale il Piano di Sviluppo Aziendale dovrà essere avviato e completato. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del premio concesso;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 20;
- obbligo di comunicazione circa l'avvenuto avvio del piano aziendale e completamento del piano stesso.

Nel provvedimento di concessione verrà stabilito il termine entro il quale dovrà essere presentata la domanda di pagamento della prima rata del premio.

Il provvedimento di concessione, notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC dovrà essere sottoscritto, per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato, e ritrasmesso all'ADA tramite PEC, *non oltre il quindicesimo (15°) giorno dalla notifica.*

ARTICOLO 14

Modifiche e variazioni del piano di sviluppo aziendale

Possono essere concesse, dopo l'adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto, modifiche e variazioni al Piano di Sviluppo Aziendale approvato a seguito delle valutazioni di ammissibilità della domanda di sostegno, solo a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Sono consentite, fatto salvo quanto disposto nel capoverso precedente, solo ed esclusivamente modificazioni al Piano di Sviluppo Aziendale che, pur comportando una variazione in diminuzione del punteggio attribuito in fase di selezione, mantengono il progetto in una posizione utile al finanziamento nella graduatoria di ammissibilità regionale.

Le modifiche e le variazioni al piano di sviluppo aziendale devono essere autorizzate dall'ADA competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento. Rimane fermo che in caso di mancata approvazione delle modifiche e variazioni richieste il giovane agricoltore è tenuto alla piena realizzazione del piano di sviluppo aziendale sulla base del quale è stato concesso l'aiuto.

La domanda di modifica e variazione al *piano di sviluppo aziendale*, va trasmessa tramite PEC all'Area competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. Alla domanda dovrà essere allegata, la necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato, il nuovo Piano di Sviluppo Aziendale (BPOL) redatto utilizzando la piattaforma della Rete Rurale ISMEA ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variazione.

ARTICOLO 15

Modalità di erogazione del premio

L'aiuto sarà corrisposto obbligatoriamente in due rate, di cui la prima rappresenta il 70% e la seconda il restante 30% dell'importo del premio.

Per l'erogazione del premio il giovane agricoltore deve presentare apposita domanda di pagamento utilizzando obbligatoriamente l'apposito applicativo informatico operante sulla piattaforma SIAN.

Alla domanda di pagamento va allegata copia, in formato digitale, del documento d'identità valido del beneficiario.

Il pagamento della prima rata è subordinato alla presentazione della documentazione ritenuta valida per la dimostrazione dell'avvio delle attività previste per la realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale, come specificate nel provvedimento di concessione.

Inoltre, qualora siano decorsi più di 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto per la corresponsione del pagamento deve essere verificato che il giovane agricoltore sia in possesso dello status di "agricoltore attivo".

Fatti salvi gli adempimenti su richiamati la domanda di pagamento della prima rata del premio può essere presentata in qualsiasi momento successivo alla data di notifica del provvedimento di concessione.

La domanda di pagamento della seconda rata (saldo), deve essere presentata entro e non oltre il termine dei 36 mesi successivi alla data di notifica del provvedimento di concessione dopo il raggiungimento dell'ultima condizione utile, alla quale è subordinato il pagamento del saldo.

Il pagamento del saldo, è sempre subordinato alla completa realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale ed alla verifica del rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dal giovane agricoltore a seguito della concessione del premio, come dettagliati nel presente bando pubblico ed ulteriormente specificati nel formale provvedimento di concessione degli aiuti.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti previsti per la corresponsione del pagamento del saldo finale, alla domanda di pagamento dovrà essere allegata, almeno, la seguente documentazione:

- titolo attestante l'adeguata conoscenza o competenza professionale, nel caso in cui non sia stato già presentato e verificato in sede di ammissibilità della domanda di sostegno;
- una relazione descrittiva delle attività e degli investimenti previsti nel Piano di Sviluppo Aziendale;
- documentazione attestante l'iscrizione definitiva all'INPS ed il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del D. Lgs 99/2004 e ss.mm.ii. per la figura IAP/CD;
- scheda di validazione del fascicolo unico aziendale alla data di presentazione della domanda di pagamento;
- documentazione fotografica e ogni altra documentazione ritenuta utile per la dimostrazione della effettiva realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale.

ARTICOLO 16

Cause di forza maggiore

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2 (2) del reg. UE n. 1306/2013, sono quelle previste e richiamate nell'articolo 33 (1) dell'Allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" alla DGR n. 147/2016.

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, di cui sopra, trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- a) rinuncia senza restituzione del premio;
- b) ritardo nella realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale e nella richiesta di erogazione delle rate;
- c) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione.

ARTICOLO 17

Recesso o Rinuncia dagli impegni

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento degli impegni previsti dalla presente sotto sottomisura per la quale è stata presentata una richiesta di sostegno. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario o suo delegato alla competente ADA tramite PEC.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda di Sostegno è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ADA competente abbia comunicato, tramite PEC, al beneficiario o suo delegato la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dal sostegno ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione delle cause di forza maggiore indicate all'articolo precedente).

ARTICOLO 18

Ricorsi

Avverso gli atti definitivi con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso, o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità appresso indicate, *in funzione dell'ambito di competenza*:

- ✓ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi". Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ✓ in alternativa al precedente punto e relativamente a contestazioni avverso gli atti dirigenziali di non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento (a provvedimento di concessione sottoscritto) è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

ARTICOLO 19

Sanzioni amministrative e penali

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

ARTICOLO 20

Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Per le disposizioni in ordine agli obblighi in materia di informazioni e pubblicità si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 38 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 verranno comunque pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile on line sul sito <http://www.regione.lazio.it/bur/> . Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito regionale LAZIOEUROPA all'indirizzo <https://www.lazioeuropa.it/psr-feasr/>.

Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazioni, si applicano le linee guida approvate dall'Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito regionale LAZIOEUROPA all'indirizzo <https://www.lazioeuropa.it/psr-feasr/>.

ARTICOLO 21

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia a quanto stabilito dal documento di programmazione sullo sviluppo rurale ed ai relativi provvedimenti di attuazione, nonché a quanto stabilito dalle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Premessa

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (General Data Protection Regulation - GDPR) disciplina la protezione dei dati personali delle persone fisiche in ordine al loro trattamento. Questo consiste nella acquisizione, cancellazione, conservazione di dati personali attinenti ossia ad elementi che possano identificare la persona, ovvero a dati cd “sensibili”, concernenti le opinioni e le attitudini delle persone fisiche in tema di religione, gusti sessuali, politica, salute, elementi biometrici o razziali, o giudiziari. La nuova disciplina, che innova il Codice Italiano Privacy - Dlgs 196/2003 (in virtù del recente apporto armonizzatore del Dlgs 101/2018), si occupa anche di libera circolazione di dati personali. Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati.

Tipologia di dati trattati - Titolare del Trattamento - responsabile della protezione dei dati (DPO) – base giuridica del trattamento – finalità del trattamento – durata del trattamento.

Tutto ciò doverosamente premesso; considerato che i dati personali trattati dalla Regione Lazio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali nell’espletamento delle procedure del PSR FEASR (Programma di Sviluppo Rurale - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) saranno solo quelli di coloro che faranno domanda di aiuto: il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all’avviso pubblico (lex specialis) e dell’atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).

Oltre ai dati comuni (es. nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i, e- mail, codice IBAN, ecc.), nonché dati patrimoniali e reddituali, nell’ambito delle procedure del PSR possono essere trattate anche categorie particolari di dati personali, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento, relativi eventualmente a particolari condizioni di salute o relativi all’esistenza di condanne penali o reati, necessari per la concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi a valere sul PSR, nonché ai fini delle connesse attività di controllo ed ispettive.

Il titolare del Trattamento è la Regione Lazio, in persona del Presidente Pro Tempore, che si avvale di un Ufficio di DPO (responsabile della protezione dei dati). I dati di contatto sono i seguenti:

- indirizzo: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma, Palazzina B piano V, stanza n. 5
- PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it - email istituzionale: dpo@regione.lazio.it
- telefono: 06 51685061.

La Regione Lazio, in esecuzione del PSR, e delle relative misure e sotto-misure, tratterà i dati personali di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento.

Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari. I dati dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.

Diritti dell’interessato

L’interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero ottenere la cd. minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l’espletamento dei bandi delle Misure di Aiuto, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.

Ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che Lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR); l’interessato può altresì richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da

dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); peraltro, l'interessato può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari, salvo quanto espresso in termini di trattamento necessario per i beneficiari di aiuti comunitari: all'uopo, il soggetto interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale): siffatta tipologia di dati tuttavia non viene trattata per le finalità di cui alla presente informativa. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e cioè all'Autorità Garante della privacy (www.garanteprivacy.it), per far valere propri diritti od interessi in tema di dati personali. L'interessato è avvertito che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati su organi ufficiali della regione (siti internet, BURL ecc.), solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

Modalità di trattamento

Siffatti dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il trattamento sarà svolto mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/679, limitatamente alle finalità istituzionali. Il sistema SIAN è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera le più importanti ed adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale).

I dati personali trattati, da forniti direttamente dall'interessato, o acquisiti attraverso il portale SIAN, anche tramite la consultazione del fascicolo aziendale, ovvero acquisiti tramite altri uffici della Giunta regionale, o altre Pubbliche Amministrazioni competenti *ratione materiae*, ovvero tramite banche dati esterne in uso presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali vengono conservati, oltre che nel SIAN, nei server regionali e nei supporti di 33 memorizzazione dei personal computer in uso alle persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo a soggetti incaricati direttamente dal Titolare. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti.

I dati personali sono infine conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati.

La Regione si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudominizzati.

Non saranno trasferiti in paesi terzi, estranei alla UE.

Destinatari dei dati

I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento ex art. 28 del RGPD della Regione Lazio nonché nei confronti della LAZIOcrea S.p.A., (società in house e strumento operativo informatico della Regione Lazio), in qualità di Responsabile esterno al trattamento dei dati della Regione Lazio (art. 28, comma 4 del RGPD), e dei soggetti da loro autorizzati che effettueranno o saranno di supporto all'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento.

Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali Regione Lazio affida talune attività, o parte di esse, funzionali alla gestione/attuazione/controllo del PSR. Su tali ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono imposti da parte di Regione Lazio, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'UE o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con

particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex art. 32 del GDPR.

I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Europea, all'Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Misure di sicurezza

La regione Lazio adotta tutte le misure di sicurezza adeguate per la protezione dei dati personali dei beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in agricoltura, sulla scorta dei bandi del PSR.

I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e la Regione e/o sue Agenzie, ovvero altri Enti pubblici o assimilati, ovvero soggetti di partenariato pubblico/privato (es. GAL).

Mancato conferimento del consenso ovvero sua revoca

Il mancato conferimento dei dati impedisce l'istruttoria e, quindi, l'accoglimento della domanda di aiuto